



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO l'articolo 29-*sexies*, comma 9-*sexies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *v-bis*) del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- VISTA la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 136 del 6 maggio 2014, recante "Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali";
- VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 2018;
- VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 3 settembre 2018, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*sexies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui



all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del medesimo decreto legislativo (di seguito denominata: relazione di riferimento).

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le installazioni collocate interamente in mare su piattaforme *off-shore*, afferenti alla categoria 1.4-bis, dell'allegato VIII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2 **Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 5, comma 1, e quella di cui all'articolo 268, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3 **Obbligo di presentazione della relazione di riferimento**

1. Ai sensi dell'articolo 29-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale è presentata la relazione di riferimento relativa:

- a) agli impianti elencati nell'Allegato XII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai punti 1, 3, 4 e 5;
- b) agli impianti di cui al punto 2 dell'Allegato XII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale;
- c) alle installazioni per le quali è verificata la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'articolo 4.

Art. 4 **Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento**

1. Fuori dai casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento è verificata applicando la procedura di cui all'Allegato 1. E' fatta salva la facoltà del gestore di presentare comunque la relazione di riferimento.

2. Se all'esito della verifica di cui al comma 1 emerge l'obbligo di presentare la relazione di riferimento, tale relazione costituisce parte integrante della domanda di autorizzazione integrata ambientale da presentare all'Autorità competente, individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito denominata: Autorità competente).

3. Ove all'esito della verifica di cui al comma 1 emerga l'insussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento, il gestore presenta all'Autorità competente, unitamente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale, una relazione sugli esiti della procedura di cui all'Allegato 1, corredata da idonea documentazione tecnica comprovante le informazioni e i dati richiesti ai sensi dell'Allegato 1. Si applica il disposto dell'articolo 29-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. In caso di modifiche sostanziali, l'aggiornamento della relazione di riferimento, ovvero degli esiti della verifica di cui all'articolo 4, sono trasmessi all'autorità competente quali parti integranti della nuova domanda da presentare ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.




Art. 5
Contenuti minimi della relazione di riferimento

1. La relazione di riferimento è redatta tenendo conto delle Linee guida emanate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della Direttiva 2010/75/UE (di seguito denominate: Linee guida), e contiene almeno le informazioni di cui all'Allegato 2.
2. Le informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, sono acquisite, valutate ed elaborate conformemente alle indicazioni delle Linee guida e a quelle di cui all'Allegato 3.
3. Per le discariche di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, i contenuti minimi per la redazione della relazione di riferimento sono quelli specificati nell'articolo 8, comma 1, lettera d) del medesimo decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Sergio Costa



Allegato 1 (Articolo 4)

PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI

Al fine di individuare le sostanze pericolose pertinenti è effettuata la presente procedura, che si articola nelle seguenti fasi:

Fase 1: nella quale si valuta la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, determinandone la classe di pericolosità;

Fase 2: nella quale si valuta l'eventuale superamento di specifiche soglie di rilevanza in relazione alla quantità di sostanze pericolose individuate nella Fase 1;

Fase 3: nella quale, se le specifiche soglie di rilevanza risultano superate all'esito della Fase 2, si valuta la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in base alle proprietà chimico-fisiche delle sostanze, alle caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) alla sicurezza dell'impianto.

All'esito della Fase 3, se risulta la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, si intende con ciò verificata la presenza di sostanze pericolose pertinenti e la sussistenza dell'obbligo di procedere alla redazione della relazione di riferimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), in relazione a tali sostanze.

Di seguito la compiuta descrizione di ogni fase.

Fase 1

Nella presente fase occorre verificare:

- 1) se l'installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose individuate in base alla classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- 2) se le sostanze, usate, prodotte o rilasciate determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base alla citata classificazione.

In caso di esito positivo della predetta verifica, si procede ad effettuare la seconda fase della procedura.

Fase 2

Per ciascuna sostanza pericolosa si determina la massima quantità utilizzata, prodotta o rilasciata (ovvero generata quale prodotto intermedio di degradazione) dall'installazione alla massima capacità produttiva. Nel caso di più sostanze pericolose, si sommano le massime quantità delle sostanze appartenenti alla stessa classe di pericolosità, come individuate in tabella 1, presenti contemporaneamente con riferimento allo scenario di esercizio più gravoso.

Il valore così ottenuto per ciascuna classe di pericolosità è raffrontato al relativo valore di soglia riportato nella tabella 1.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA, 2015 - I.P.Z.S. S.p.A. [2][5][9][U][X][C][0][0][9][18]



Tabella 1

Classe	Indicazione di pericolo (regolamento (CE) n. 1272/2008)	Soglia kg/anno o dm ³ /anno
Sostanze cancerogene o mutagene (accertate o sospette)	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥10
Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(d), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411 R54, R55, R56, R57	≥100
Sostanze tossiche per l'uomo	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥1000
Sostanze pericolose per l'uomo o per l'ambiente	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥10000

Il superamento anche di uno solo dei predetti valore-soglia comporta l'obbligo di eseguire la terza fase della procedura per le sostanze pericolose che hanno concorso al raggiungimento della rispettiva soglia.

Fase 3.

Per ciascuna sostanza che ha determinato o concorso a determinare il superamento delle soglie di cui alla tabella 1, si effettua una valutazione circa la possibilità di contaminazione.

Nell'effettuare tale valutazione, si deve tenere conto dei seguenti elementi:

- 1) le proprietà chimico-fisiche delle sostanze pericolose (a titolo meramente esemplificativo, la persistenza, la solubilità, la degradabilità, la pressione di vapore);
- 2) le caratteristiche geo-idrogeologiche del sito dell'installazione, con particolare riferimento alla granulometria dello strato insaturo, alla presenza di strati impermeabili, alla soggiacenza della falda;
- 3) l'eventuale avvenuta adozione di misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalità e luogo di stoccaggio, utilizzo e trasporto all'interno del sito, misure di protezione delle tubazioni, ecc.) a protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Se al termine della predetta Fase 3 emerge che vi è l'effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio (o generazione quale prodotto intermedio di degradazione) di una o più sostanze pericolose da parte dell'installazione, tali sostanze pericolose sono considerate "pertinenti" e pertanto si intende con ciò verificata la sussistenza dell'obbligo di elaborare, con riferimento ad esse, la relazione di riferimento.

Disposizioni particolari per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)

Per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non può in alcun caso essere esclusa la pertinenza delle seguenti sostanze pericolose:

- 1) le sostanze, tra quelle attualmente presenti nell'installazione, che, nell'ambito di eventuali procedimenti di bonifica, sono risultate presenti in quantità superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



- 2) le sostanze (escluse quelle allo stato gassoso in condizioni di temperatura e pressione ambiente) singolarmente presenti in quantitativi superiori alle soglie per classe di pericolosità di cui alla tabella 1.



Allegato 2
(Articolo 5, comma 1)

CONTENUTI MINIMI DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La relazione di riferimento deve contenere informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza delle specifiche sostanze individuate come pericolose pertinenti, all'esito della procedura di cui all'Allegato 1.

Le informazioni necessarie da fornire al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività riguardano almeno:

1. uso e destinazione d'uso attuali del sito;
2. destinazioni d'uso future del sito se diverse dall'attuale;
3. descrizione delle attività pregresse svolte all'interno del sito;
4. informazioni generali riguardanti il contesto geologico e idrogeologico del sito;
5. identificazione e delimitazione cartografica delle zone in cui, sulla base della struttura e dell'organizzazione dell'installazione, vi è una elevata probabilità che sostanze pericolose entrino in contatto con suolo o acque sotterranee (di seguito denominate: "centri di pericolo");
6. misurazioni, non anteriori di oltre 24 mesi a decorrere dalla presentazione della relazione di riferimento, effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee sufficienti a caratterizzare lo stato attuale del sito in relazione alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti;
7. illustrazione dettagliata delle modalità con cui sono effettuate le misurazioni sulle sostanze pericolose pertinenti, descrivendo in particolare la strategia di campionamento, l'ubicazione dei punti di campionamento, i metodi di campionamento e di analisi applicati, le analisi effettuate;
8. descrizione dello stato attuale di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con specifico riferimento alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti, e dei criteri utilizzati per determinare tale stato a partire dalle misurazioni effettuate;
9. eventuali ulteriori misurazioni disponibili sull'area di interesse effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee, specificando in proposito il set analitico delle indagini, le matrici indagate, la strategia di campionamento, l'ubicazione dei punti di indagine, i risultati della caratterizzazione chimico-fisica effettuata per suoli e acque sotterranee;
10. eventuali informazioni in merito allo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di ulteriori sostanze pericolose, evidenziando se la presenza di tali sostanze sia attribuibile alla attività pregressa dell'installazione o comunque ad attività condotte in passato nel sito;
11. eventuali iniziative già intraprese o da intraprendere, con particolare riferimento alle sostanze pericolose pertinenti, in esito ai risultati delle misurazioni disponibili (ad esempio: indagini integrative, analisi di rischio, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa, ecc...).



Allegato 3
(Articolo 5, comma 2)

*CRITERI PER L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI SULLO STATO DI QUALITÀ DEL SUOLO E DELLE ACQUE
SOTTERRANEE CON RIFERIMENTO ALLA PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI*

1. Criteri generali per la caratterizzazione del suolo

1.1. Indicazioni generali sulle strategie di campionamento

La strategia di campionamento è scelta sulla base delle caratteristiche del sito e delle attività condotte, tenendo altresì conto delle informazioni già disponibili sullo stato del suolo e delle acque sotterranee, come specificato nei seguenti paragrafi.

Sono ammesse le seguenti strategie di campionamento:

- a)- strategia di campionamento ad “ubicazione sistematica” basata su campioni compositi;
- b)- strategia di campionamento ad “ubicazione sistematica” basata su campioni puntuali;
- c)- strategia di campionamento “ragionata”;
- d)- strategia mista.

1.1.1 – Strategie a “ubicazione sistematica” [lettere a) e b)]

Ove si adotti una delle strategie ad “ubicazione sistematica” (lettere a o b) per il campionamento del suolo insaturo, la scelta della localizzazione dei punti è effettuata sulla base di un criterio di tipo casuale o statistico, ad esempio mediante campionamento effettuato sulla base di una griglia predefinita o casuale; queste strategie sono particolarmente indicate nei casi in cui le dimensioni dell'area o la scarsità di informazioni storiche e impiantistiche sul sito non permettano di ottenere una caratterizzazione preliminare soddisfacente e di prevedere la localizzazione delle più probabili fonti di contaminazione.

In particolare, nell'applicazione di tali strategie, fatta salva la facoltà per l'Autorità competente di accettare diversi criteri in considerazione di specificità del sito, sono utilizzati i seguenti criteri:

- il sito è suddiviso secondo una maglia regolare in aree di dimensione massima pari a 100 m × 100 m;
- in prossimità dei centri di pericolo la maglia è opportunamente raffittita riducendo la dimensione delle aree, al fine di garantire una maggiore densità di campionamento;
- in ciascuna area della maglia sono prelevati campioni di suolo rappresentativi almeno degli intervalli di profondità (0 ÷ 0,2) m e [0,2 ÷ 1] m;
- in caso siano già disponibili (ad esempio perché effettuate in attuazione di altra normativa) caratterizzazioni di più ampi spessori di suolo (ad esempio compresi tra il piano campagna e 1 m di profondità), esse sono considerate rappresentative dello strato [0,2 ÷ 1] m, ove tali più ampi spessori ricomprendano anche tale intervallo. In tal caso, pertanto, è sufficiente integrare il campionamento con prelievi nell'intervallo di profondità (0 ÷ 0,2) m.

1.1.2 – Ulteriori indicazioni per la strategia ad “ubicazione sistematica” basata su campioni compositi (lettera a)

Con specifico riferimento alla strategia di campionamento ad “ubicazione sistematica” basata su campioni compositi (lettera a), oltre a quelli di cui al paragrafo 1.1.1, si applicano anche i seguenti criteri aggiuntivi:



- per ciascun intervallo di profondità, un campione composito ottenuto da almeno 10 punti di campionamento per ciascuna maglia costituisce un campione rappresentativo del suolo in tale area per tale intervallo di profondità;
- il numero di campioni rappresentativi per ogni intervallo di profondità indagato non può comunque mai essere inferiore a tre per singola maglia.

La strategia di campionamento ad “ubicazione sistematica” basata su di campioni compositi (lettera a), non è applicabile nel caso in cui tra le sostanze pericolose pertinenti siano compresi composti volatili.

Nei casi in cui siano presenti centri di pericolo situati in aree suscettibili di contaminazione dei suoli profondi (ad esempio: presenza di serbatoi interrati adibiti allo stoccaggio di sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.) la strategia basata su una maglia regolare di campioni compositi non è di per sé adeguata, a meno che non sia opportunamente integrata con campioni puntuali (strategia mista).

1.1.3 – Ulteriori indicazioni per la strategia a “ubicazione sistematica” basata su campioni puntuali (lettera b)

Ove si adotti la strategia di campionamento ad “ubicazione sistematica” basata su campioni puntuali (lettera b), per il campionamento del suolo insaturo si applicano i seguenti criteri aggiuntivi oltre a quelli di cui al paragrafo 1.1.1:

- per ciascun intervallo di profondità, ogni campione puntuale costituisce un campione rappresentativo del suolo in tale area per tale intervallo di profondità;
- il numero di campioni rappresentativi per ogni intervallo di profondità indagato non potrà comunque mai essere inferiore a tre;
- campioni puntuali di suolo insaturo a profondità superiori, ovvero tra 1 m e il livello di falda, sono prelevati, sulla scorta delle caratteristiche dell’impianto, in corrispondenza dei punti di campionamento prossimi ai centri di pericolo situati in aree suscettibili di contaminazione dei suoli profondi (ad esempio: presenza di serbatoi interrati adibiti allo stoccaggio di sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.).

1.1.4 – Strategia “ragionata” (lettera c)

Ove si adotti la strategia di campionamento “ragionata” (lettera c), la scelta dei punti di campionamento è basata sull’esame dei dati a disposizione sull’uso pregresso, attuale e futuro del sito, nonché sulle caratteristiche di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee e deve essere mirata a verificare le ipotesi formulate in termini di presenza ed estensione, attuale e futura, di sostanze pertinenti significative nel sottosuolo. Questa strategia è particolarmente indicata per i siti complessi qualora le informazioni storiche e impiantistiche a disposizione consentano di prevedere la localizzazione delle aree più vulnerabili e delle più probabili fonti di contaminazione.

Per la strategia “ragionata” di campionamento del suolo insaturo si applicano i seguenti criteri:

- la posizione planimetrica dei punti di prelievo è progettata garantendo prelievi in corrispondenza e in prossimità dei centri di pericolo attuali, passati e futuri, nonché degli strati di sottosuolo dalle caratteristiche particolari, ad esempio per presenza di singolarità litologiche;
- in ciascun punto di prelievo sono prelevati campioni di suolo rappresentativi almeno degli intervalli di profondità $(0 \div 0,2)$ m e $[0,2 \div 1]$ m;



- per ciascun intervallo di profondità, ogni campione puntuale costituisce un campione rappresentativo del suolo in tale posizione per tale intervallo di profondità;
- in corrispondenza di ciascun centro di pericolo il numero di campioni rappresentativi per ogni intervallo di profondità indagato non potrà comunque mai essere inferiore a tre;
- in caso siano già disponibili (ad esempio perché effettuate in attuazione di altra normativa) caratterizzazioni di più ampi spessori di suolo (ad esempio compresi tra il piano campagna e 1 m di profondità), esse sono considerate rappresentative dello strato $[0,2 \div 1]$ m., ove tali più ampi spessori ricomprendano anche tale intervallo. In tal caso, pertanto, è sufficiente integrare il campionamento con prelievi nell'intervallo di profondità $(0 \div 0,2)$ m.
- campioni puntuali di suolo insaturo a profondità superiori, ovvero tra 1 m e il livello di falda, sono prelevati, sulla scorta delle caratteristiche dell'impianto, in corrispondenza dei centri di pericolo situati in aree suscettibili di contaminazione dei suoli profondi (ad esempio: presenza di serbatoi interrati adibiti allo stoccaggio di sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.).

1.1.5 – Strategia “mista” (lettera d)

La strategia mista (lettera d) per il campionamento del suolo insaturo è basata su una maglia regolare di campioni compositi o puntuali (strategia di cui alla lettera a) oppure di cui alla lettera b) integrata da campioni puntuali prelevati in corrispondenza dei centri di pericolo o di strati di sottosuolo dalle caratteristiche particolari (strategia di cui alla lettera c). La strategia mista è particolarmente adatta in casi complessi in cui le informazioni già disponibili sono disomogenee in diverse zone del sito o in cui è necessario tenere conto delle difficoltà di effettuare campionamenti in aree occupate da impianti in esercizio, e pertanto essa è sempre adeguata e fortemente auspicabile in caso di siti molto estesi o complessi.

Per tale strategia si applicano i seguenti criteri:

- si applica inizialmente una delle strategie di campionamento ad “ubicazione sistematica”, già descritte;
- tali strategie sono integrate con campioni puntuali la cui posizione è progettata garantendo prelievi in corrispondenza dei centri di pericolo attuali, passati e futuri, nonché (se del caso) degli strati di sottosuolo dalle caratteristiche particolari;
- in ciascuno di tali punti di prelievo aggiuntivi, sono prelevati campioni puntuali di suolo rappresentativi almeno degli intervalli di profondità $(0 \div 0,2)$ m e $[0,2 \div 1]$ m;
- campioni puntuali di suolo insaturo a profondità superiori, ovvero tra 1 m e il livello di falda, sono prelevati, sulla scorta delle caratteristiche dell'impianto, in corrispondenza dei centri di pericolo situati in aree suscettibili alla contaminazione dei suoli profondi (ad esempio: presenza di serbatoi interrati adibiti allo stoccaggio di sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.);
- tutti i campioni puntuali sono trattati separatamente e in aggiunta a quelli compositi.

1.2. Indicazioni generali su campionamento e analisi dei campioni

Le procedure di campionamento prevedono lo scarto in campo del materiale grossolano (> 2 cm). Le analisi chimiche sono effettuate sulla frazione < 2 mm del materiale campionato, ma è comunque determinata la percentuale di “scheletro” (frazione granulometrica compresa tra 2 mm e



2 cm). La concentrazione di contaminante è quindi riferita alla massa totale del campione di terreno (< 2 cm) riferita al peso secco.

Il set analitico delle analisi da effettuare sui campioni prelevati deve accertare la presenza di sostanze pericolose pertinenti e determinare le caratteristiche fisico-chimiche del suolo, in particolare il contenuto di carbonio organico, il pH e la granulometria.

Il set analitico è integrato anche con altre sostanze pericolose, che non interessano le attività correnti, in particolare nel caso in cui gli impatti su suolo e acque sotterranee prodotti da attività pregresse non possano essere chiaramente distinti da quelli prodotti dalle attività in esercizio.

Qualora la numerosità dei campioni lo consenta ($n \geq 10$), il valore della concentrazione rappresentativa delle sostanze pericolose pertinenti, per ogni spessore indagato, è un indicatore statistico della tendenza centrale della distribuzione. Negli altri casi ($n < 10$) si tiene conto di tutti i valori di concentrazione riscontrati nei campioni analizzati per ciascuno strato (campioni compositi e puntuali) e il valore rappresentativo per il sito è scelto a partire da tali valori, in modo da rendere possibile un confronto quantitativo con il valore che sarà determinato al momento della cessazione definitiva della attività, determinato con i medesimi criteri.

2. Criteri per la caratterizzazione del suolo in riferimento alla storia del sito.

Ferme restando le indicazioni generali di cui al paragrafo 1, in considerazione degli usi passati del sito, si applicano anche le indicazioni riportate nei seguenti paragrafi.

2.1 Nuove installazioni in aree rispetto alle quali non si hanno informazioni circa la presenza di insediamenti produttivi in cui sono state impiegate sostanze pericolose pertinenti

Nel caso di nuova installazione (articolo 5, comma 1, lettera i-sexies, del decreto legislativo 152/06) in un'area rispetto alla quale non si ha notizia di presenza, attuale o pregressa, di attività che abbiano gestito sostanze pericolose pertinenti, si ritengono adeguate le strategie illustrate al punto 1.1 lettere a), b) o d).

La strategia "ragionata", è ammissibile solo previa illustrazione dei motivi che dimostrino la sua adeguatezza sulla base di specifiche caratteristiche delle sostanze pericolose pertinenti e sulla base di tipo e localizzazione dei futuri centri di pericolo.

2.2 Nuove installazioni in aree con accertata presenza di insediamenti produttivi in cui sono state impiegate sostanze pericolose

Nel caso di nuove installazioni in aree rispetto alle quali risulta la presenza, attuale o pregressa, di insediamenti produttivi in cui sono state impiegate sostanze pericolose, devono essere fornite le eventuali informazioni sullo stato del sito già disponibili, ove validate da Enti pubblici nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza.

Ove tali informazioni non siano disponibili, non siano state validate (almeno a campione) dalle competenti autorità pubbliche o non siano comunque ritenute sufficienti dall'Autorità, competente a caratterizzare l'attuale stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti, si procede applicando le strategie di cui al punto 1.1.

2.3 Installazioni esistenti



Nel caso di installazioni esistenti (articolo 5, comma 1, lettera *i-quinquies*, del decreto legislativo 152/06), devono essere prodotte le eventuali informazioni sullo stato del sito già disponibili, ove validate da Enti pubblici nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza.

Ove tali informazioni non siano disponibili, non siano state validate (almeno a campione) dalle competenti autorità pubbliche o non siano comunque ritenute sufficienti dall'Autorità, competente a caratterizzare l'attuale stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti, si procede applicando preferibilmente una strategia "ragionata" o una strategia mista (punto 1.1 lettere c oppure d).

2.4 Aggiornamento della relazione di riferimento e presentazione di nuova relazione.

In attuazione dell'articolo 29-ter, comma 1 e 29-nonies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso specifico di installazioni che hanno già presentato la relazione di riferimento e che, per qualunque motivo, si trovino a gestire nuove sostanze pericolose pertinenti, deve essere presentato un aggiornamento della relazione di riferimento, integrata con le nuove sostanze pericolose pertinenti ovvero, se le modifiche introducono un nuovo processo produttivo che modifica il modello concettuale della caratterizzazione, una nuova relazione di riferimento.

3. Criteri generali per la caratterizzazione delle acque sotterranee

La strategia di campionamento da adottare, per la caratterizzazione delle acque sotterranee, deve tenere conto della dimensione e delle condizioni idrogeologiche del sito.

Per la caratterizzazione delle acque sotterranee devono essere realizzati almeno tre piezometri non allineati, dei quali uno ubicato a monte idrogeologico delle potenziali fonti di contaminazione e almeno uno a valle.

Salve diverse indicazioni dell'autorità competente dettate da possibili specificità idrogeologiche, l'indagine dovrà interessare l'acquifero superficiale ed essere estesa anche alla falda profonda, adottando i dovuti accorgimenti volti ad evitare fenomeni di *cross-contamination*, esclusivamente nei casi di:

- sospetta contaminazione della falda profonda,
- interazione tra falda superficiale e profonda,
- emungimento delle acque della falda profonda per l'utilizzo all'interno dell'impianto. In quest'ultimo caso, i pozzi di emungimento potranno essere utilizzati ai fini del prelievo di campioni d'acqua solo se le loro caratteristiche costruttive (data di installazione, stratigrafia, intervallo/i di finestratura, profondità, ecc.) sono illustrate nella relazione di riferimento.

La ricostruzione della superficie piezometrica dell'acquifero indagato è effettuata sulla base di appositi rilievi eseguiti in campo.

Il set analitico comprende le sostanze pericolose pertinenti ed i loro eventuali prodotti intermedi di degradazione.

Nel caso in cui all'interno del sito dell'impianto, oppure a monte idrogeologico dello stesso, sia stata accertata una contaminazione significativa delle acque di falda da sostanze organiche (ad esempio composti clorurati o idrocarburi) caratterizzata dalla presenza di fase separata, le attività di indagine devono essere integrate con la valutazione della presenza della fase stessa.

Per la redazione della relazione di riferimento possono essere utilizzati tutti gli eventuali dati disponibili sulla falda rilevati nell'anno precedente alla data di presentazione della relazione. Il riferimento a dati meno recenti è opportunamente motivato e sarà oggetto di specifica valutazione da parte dell'autorità competente. Qualora la caratterizzazione già effettuata e utilizzabile ai fini



della predisposizione della relazione di riferimento non è considerata esaustiva da parte dell'autorità competente, devono essere prelevati ulteriori campioni dai punti di monitoraggio esistenti oppure da nuovi punti di indagine opportunamente realizzati.



Relazione Illustrativa

Il decreto ministeriale in corso di emanazione recepisce, in linea generale, le linee guida emanate in materia dalla Commissione dell'Unione Europea citate in premessa, in modo da adattare al contesto normativo e ambientale italiano con lo scopo di non introdurre adempimenti sostanzialmente differenti per le imprese italiane rispetto alle imprese europee concorrenti. Le stesse linee Guida comunitarie esplicitano la volontà di «chiarire concretamente il testo e la finalità della direttiva, per consentirne un'attuazione uniforme da parte degli Stati membri».

Ciò, peraltro, è del tutto in linea con la lettera *v-bis*) dell'art. 5 del Dlgs. 152/2006 (come introdotto dall'art. 1 del Dlgs 46/2014) che appunto prevede che «nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE».

In tale quadro, peraltro, il decreto non può limitarsi a tradurre le linee guida comunitarie, ponendosi ad un livello più attuativo, nell'ambito del quale risulta necessario definire le modalità applicative della procedura, tenendo conto delle eventuali peculiarità dell'assetto normativo italiano (con particolare riferimento alla normativa sulle bonifiche e a quella in materia di rifiuti), nonché (in particolare per gli impianti di competenza ministeriale) i tempi di attuazione. Si noti che tali modalità applicative, nel fornire strumenti a gestori ed autorità competenti per individuare “quali” elementi sono oggetto della relazione di riferimento, hanno necessariamente come risultato corollario quello di individuare “se” ci sono elementi da riportare nella relazione di riferimento e conseguentemente se tale relazione è dovuta o meno. Ciò non esula, pertanto, dall'oggetto del provvedimento.

Il testo ha senz'altro recepito le indicazioni del Consiglio di Stato relative a chiarimenti terminologici o sintattici. Sono state, altresì, recepite le segnalazioni del Consiglio di Stato relative a parti del provvedimento o della relazione illustrativa che richiedevano chiarimenti o approfondimenti. Non è stato ritenuto, invece, possibile recepire il suggerimento di introdurre per le piccole e medie imprese specifiche semplificazioni, poiché azioni in tal senso sono apparse prive di motivazione tecnica da un punto di vista ambientale.

Articolo 1 – Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni

L'articolo in rubrica definisce l'ambito di applicazione del presente schema di regolamento, dal quale sono escluse le installazioni collocate interamente in mare su piattaforme *off-shore*, il cui esercizio non è generalmente suscettibile di determinare nel sito contaminazioni di suolo o acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, e per le quali in ogni caso le modalità di redazione di una eventuale relazione di riferimento non può fare riferimento ai criteri indicati.

A riguardo si rammenta che per le installazioni in mare le attività oggetto dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in quanto ricomprese nella categoria di attività di cui all'allegato VIII, alla parte seconda, del D.Lgs. 152/06 (nel seguito “attività IPPC”) 1.4-bis sono quelle operate sopra la piattaforma *off-shore*, e non quelle effettuate in prossimità del fondale, oggetto invece di autorizzazione alla realizzazione e di specifiche diverse autorizzazioni all'esercizio¹. Pertanto tecnicamente è del tutto residuale la possibilità che le attività oggetto dell'AIA determinino una

¹ Si fa presente che nessun impianto realizzato sul fondale svolge attività soggette ad AIA e che tale eventualità è da escludere, allo stato dello sviluppo tecnologico.

specifica contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee nell'area delimitata dal perimetro dell'installazione. Ciò determina la sostanziale inutilità di emanare il regolamento di cui all'art.29-*sexies*, comma 9-*sexies*, del Decreto legislativo 152/2006 per tali casistiche.

Ciò premesso, si rammenta che (a differenza della normativa italiana) la normativa comunitaria non assoggetta gli impianti *off-shore* ad autorizzazione integrata ambientale, e conseguentemente per tali impianti non esiste alcun obbligo comunitario in materia di relazione di riferimento. Le "Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali", pertanto, non sono riferite né al caso degli impianti *off-shore* (in quanto non specificamente soggetti alla direttiva), né a installazioni che svolgono attività IPPC collocate sul fondale (in quanto si tratta di una casistica inesistente). Ciò fa sì che, per gli impianti in mare, le particolari condizioni del sito rendono comunque inapplicabili le modalità per la redazione della relazione di riferimento illustrate nello schema di regolamento in oggetto, poiché esse sono sviluppate a partire dalle linee guida fissate in materia dalla Commissione UE. L'eventuale definizione di diverse, specifiche, modalità per gli impianti collocati in mare richiederebbe approfondimenti tecnici onerosi in termini sia di risorse, sia di tempi istruttori, determinando un notevole ritardo nell'emanazione del regolamento, ritardo ingiustificato, stante la irrilevanza della casistica aggiuntiva da disciplinare.

Si rammenta, a riguardo, che comunque residua, a norma dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*sexies*, del Decreto legislativo 152/2006, la facoltà di stabilire con successivo ulteriore decreto, ove se ne ravvisasse la necessità, le specifiche modalità per redigere la relazione di riferimento degli impianti *off-shore*.

Articolo 2 - Definizioni

L'articolo chiarisce che le definizioni utilizzate si rifanno a quelle della pertinente norma primaria.

Articolo 3 – Obbligo di presentazione della relazione di riferimento

E' chiarito quali siano le installazioni per le quali va verificato l'obbligo di presentare la relazione di riferimento, e quali, invece, sono tenute a presentare senz'altro la relazione di riferimento, per le caratteristiche tipiche delle attività condotte.

In dettaglio queste ultime installazioni sono gli impianti (raffinerie, acciaierie primarie, grandi impianti chimici, grandi centrali termoelettriche a combustibile liquido o solido) che la norma ha sottoposto ad autorizzazione statale per motivi di potenziale rilevanza degli effetti del relativo esercizio sull'ambiente.

La scala e le caratteristiche tecniche di tali installazioni rende in ogni caso necessaria, allo stato dell'arte, la gestione di quantitativi di sostanze pericolose talmente ingenti da poter affermare a priori la loro pertinenza ai fini della redazione della relazione di riferimento.

In proposito non è apparso opportuno recepire il suggerimento del Consiglio di Stato relativo ad un richiamo all'Allegato 1, poiché appare che l'oggetto dell'articolo (casistiche soggette all'obbligo di presentare la relazione di riferimento) non sia del tutto pertinente con tale allegato (che illustra strumenti per riconoscere tali casistiche).

Articolo 4 – Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento

E' richiamato l'obbligo di legge di corredare ogni nuova istanza di AIA con la relazione di riferimento (se dovuta) o con le motivazioni per le quali essa non è dovuta.²

² La norma primaria individua la relazione di riferimento (riferita alla situazione antecedente il primo aggiornamento dell'AIA successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014) quale un elemento essenziale di

In particolare è chiarito che i gestori, ove ritengano non dovuta la relazione di riferimento, devono darne evidenza all'Autorità Competente, attraverso apposita relazione che evidenzi, applicando una specifica procedura (di cui all'allegato 1), l'assenza di sostanze pericolose pertinenti e la conseguente insussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

Come suggerito dal Consiglio di Stato è stato espressamente richiamato l'obbligo di legge di aggiornare la relazione di riferimento, o la verifica di sussistenza dei relativi obblighi, alla presentazione di istanze di modifica sostanziale.

Non è stato invece recepito il suggerimento del Consiglio di Stato in relazione all'eliminazione del secondo periodo del comma 1, poiché esso non appare ridondante.

Non è apparso praticabile il suggerimento del Consiglio di Stato di introdurre specifiche procedure semplificate per le piccole e medie imprese. Il testo già prevede per tali imprese la possibilità di effettuare la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'articolo 4, con le modalità di cui all'Allegato 1, modalità che sono generalmente di agevole applicazione per le piccole e medie imprese. Ulteriori facilitazioni non sono apparse giustificabili.

Articolo 5 – Contenuti minimi della relazione di riferimento

Sono chiariti i contenuti minimi delle relazioni di riferimento, sia nel caso generale (tramite rimando all'allegato 2), fornendo indicazioni specifiche su come strutturare le indagini (tramite l'allegato 3), sia nel caso particolare delle discariche (per le quali è la norma primaria a disciplinare gli obblighi di ripristino).

Riguardo i dati già disponibili in attuazione di altra normativa, va detto che (come precisato nell'allegato 3) risulta critico verificarne la pregressa validazione, nonché la pertinenza ai fini specifici della relazione di riferimento.

Allegato 1 – procedura per l'individuazione di sostanze pericolose pertinenti

E' illustrata nel dettaglio la procedura che consente al gestore di individuare le sostanze che devono essere oggetto della relazione di riferimento o, in loro assenza, di evidenziare l'esclusione dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento.³

ogni istanza (anche in caso di modifiche o riesami), ma ha messo i gestori in condizione di ottemperare a tale obbligo in un quadro di incertezza fino all'emanazione del presente regolamento. Da parte loro le autorità competenti hanno dovuto decidere se concludere i procedimenti senza validare la relazione di riferimento, o validare in via provvisoria la relazione nelle more dell'emanazione del regolamento (con conseguente duplicazione degli oneri amministrativi), o sospendere i procedimenti. Generalmente si è applicata la prima strategia (rinviare la validazione della relazione di riferimento), considerando che ciò non pregiudica in alcun modo né l'ambiente, né i diritti del gestore, né l'adempimento degli obblighi comunitari (mentre ritardare l'emanazione di un provvedimento di AIA sì). Ciò, peraltro, è compatibile con il disposto normativo (art. 29-ter, comma 1, lettera m, del D.lgs. 152/06) che recita: "l'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori specifici approfondimenti". Non sfugga, peraltro, che in tal modo si sottraggono (per la riconosciuta difficoltà tecnica e la inessenzialità della validazione ai fini delle condizioni autorizzative) le lacune della relazione di riferimento dall'applicazione dell'articolo 29-ter, comma 4, del D.lgs. 152/06.

³ Le procedure illustrate sono sostanzialmente conformi a quelle già applicate dal MATTM e dalle autorità competenti regionali a partire dal 2014 e sono pertanto state già diffusamente impiegate senza problemi di rilievo per centinaia di installazioni in tutta Italia. Una loro modifica potrebbe comportare significativi oneri economici aggiuntivi ai gestori e oneri amministrativi aggiuntivi alle autorità competenti.

Riguardo la possibilità di escludere dalle indagini alcune sostanze in virtù delle misure di contenimento del rischio applicate [punto 3) della Fase 3, per inciso allineato su indicazione del Consiglio di Stato alla terminologia utilizzata nelle linee guida comunitarie], pare opportuno un sviluppare le seguenti considerazioni. Di frequente in sede autorizzativa sono ritenute “adeguate” alcune misure di contenimento del rischio di contaminazione. Tale circostanza, peraltro, non è di per sé sufficiente a dimostrare che non esiste effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee. Come noto, difatti, l’adeguatezza in applicazione della normativa in materia di “prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento” (IPPC) è valutata con criteri di “migliori tecniche disponibili”, criteri che sottintendono valutazioni di fattibilità tecnica, sostenibilità economica, bilanciamento degli effetti incrociati e valutazione costi/benefici, e che quindi possono portare a ritenere accettabile un rischio di contaminazione residuo significativo. Solo se il gestore dimostra che l’incremento di rischio di contaminazione determinato dalla presenza dell’installazione è effettivamente irrilevante (ad esempio perché minore del rischio di fondo) si può invece escludere la pertinenza della sostanza.

Non sfugga che si tratta comunque di un passaggio in cui si lascia ampia discrezionalità tecnica al valutatore. Per limitare tale discrezionalità, in prospettiva, sarebbe da integrare il regolamento fissando una metodica di riferimento per la quantificazione del rischio di contaminazione e una soglia di rilevanza di tale rischio. Allo stato delle conoscenze, però, non ci sono ancora buone pratiche consolidate da porre a riferimento su tali aspetti, trattandosi di una normativa nuova, con specifiche particolari finalità, e per la quale, pertanto, riferimenti ad altre esperienze potrebbero essere non adeguati.

Per limitare tale discrezionalità almeno con riferimento agli impianti di accertata rilevanza (tale da assegnare la relativa competenza autorizzativa allo Stato), si precisa che per essi la procedura non può in alcun caso escludere la pertinenza di alcune sostanze pericolose presenti nell’installazione, e specificamente⁴:

- a) delle sostanze già presenti nel suolo con concentrazioni rilevanti, per le quali, anche in considerazione della dimensione tipica degli impianti in questione, è cautelativo assumere in base a tale esperienza un rischio di contaminazione significativo;
- b) delle sostanze non gassose che singolarmente superano le soglie della Tabella 1, poiché le caratteristiche di scala tipiche di tali impianti fanno prevedere una ingente presenza di tali sostanze pericolose, tale da rendere di fatto impossibile che il rischio sia ridotto al punto da rendere la sostanza non pertinente.

Riguardo tali caratteristiche di scala, si rammenta che si sta parlando di raffinerie di petrolio, acciaierie primarie, centrali termoelettriche con potenza superiore a 300 MW termici alimentate a combustibili solidi o liquidi (di fatto a carbone) e impianti che producono più di centomila tonnellate di prodotti chimici di base, in altre parole di impianti che singolarmente (per poter avere gestioni economicamente sostenibili) annualmente movimentano centinaia di migliaia di tonnellate di sostanze pericolose. La rilevanza di tali volumi determina la illustrata opportunità di applicare particolari cautele (non a caso si tratta di impianti che quasi sempre ricadono in SIN) limitando già a livello di regolamento la discrezionalità tecnica con la quale è possibile applicare l’Allegato 1.

Allegato 2 – contenuti minimi della relazione di riferimento

⁴ I criteri illustrati alle lettere a e b derivano direttamente da specifiche indicazioni formulate, dalla Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale-IPPC, nell’ambito di istruttorie relative a procedimenti statali in corso.

Sono illustrati in dettaglio i requisiti minimi della relazione di riferimento, del tutto coerenti con quelli indicati nelle linee guida comunitarie.⁵

Allegato 3 – Criteri per acquisire informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti

Sono illustrati nel dettaglio i criteri per condurre nuove indagini e raccogliere dati utili alla redazione della relazione di riferimento.⁶

Tali criteri tengono conto di quanto previsto in materia di bonifica al paragrafo “Ubicazione dei punti di campionamento” dell’Allegato 2, al Titolo V, della Parte Quarta, del Decreto legislativo 152/06, in cui si parla di strategie a “ubicazione sistematica” e “ragionata” prospettando una loro possibile applicazione contemporanea e non escludendo campioni compositi. E’ stato, peraltro, necessario adeguare ed ampliare tali concetti, per considerare che nel caso in specie non si vuole tanto caratterizzare uno stato di contaminazione attuale, quanto fornire un riferimento per determinare in futuro l’incremento della presenza di sostanze pericolose pertinenti. In particolare si è ritenuto opportuno chiarire espressamente i casi in cui è ammissibile l’impiego di campioni compositi (che permettono a parità di costo di avere una caratterizzazione statisticamente più rappresentativa) in luogo di campioni puntuali (richiesti tipicamente in attuazione della normativa sulle bonifiche e più adatti a cogliere singolarità e contaminazioni localizzate).

I criteri danno, tra l’altro, indicazioni su come scegliere la localizzazione dei campioni, anche in considerazione della storia del sito, su come condurre le analisi e su come caratterizzare le acque sotterranee.

E’ inoltre indicato come considerare le informazioni già disponibili sullo stato del sottosuolo.

A riguardo pare necessario chiarire che le specifiche finalità della relazione di riferimento possono determinare l’inadeguatezza delle informazioni già disponibili sullo stato del sottosuolo in diversi casi.

- In primo luogo non è opportuno considerare significative informazioni sullo stato del sottosuolo prodotte in ottemperanza di altra normativa, ma non ancora validate da parte della competente autorità pubblica. L’eventuale acquisizione e validazione di tali informazioni nell’ambito della relazione di riferimento, difatti, potrebbe determinare un conflitto di competenza con tale autorità pubblica. Al riguardo va difatti considerato che le finalità della relazione di riferimento sono del tutto diverse da quelle di altra normativa (ad esempio in materia di bonifica) e questo potrebbe determinare valutazioni sensibilmente differenti.⁷
- In secondo luogo non possono essere considerate significative informazioni sullo stato del sottosuolo acquisite molto tempo prima della presentazione dell’istanza di AIA, poiché

⁵ Tali requisiti corrispondono a quelli già richiesti dal MATTM a partire dal 2014 per gli impianti di competenza, e sono pertanto già stati applicati senza problemi di rilievo a decine di installazioni in tutta Italia. Una loro modifica potrebbe comportare significativi oneri economici aggiuntivi ai gestori.

⁶ Tali criteri corrispondono sostanzialmente a quelli già richiesti dal MATTM a partire dal 2014 per gli impianti di competenza, e sono pertanto già stati applicati senza problemi di rilievo a decine di installazioni in tutta Italia. Una loro modifica potrebbe comportare significativi oneri economici aggiuntivi ai gestori.

⁷ Per fare un esempio, un’indagine che indica un ampio campo di variabilità dello stato di contaminazione (diciamo da 10 a 40) può essere considerata “validabile” con il valore 10 ai fini della relazione di riferimento (più basso è il valore, più il gestore dovrà lasciare pulito il sito a chiusura); “validabile” con il valore 40 ai fini del confronto con i CSC (per gli obblighi di bonifica è cautelativo considerare il valore più alto); “non validabile” in altri casi perché meritevole di approfondimento con un metodo più preciso.

potenzialmente non più rappresentative dello stato attuale (in particolare se sono intervenute azioni di bonifica o risanamento), o molto tempo dopo tale presentazione (vedi art. 29-*quater*, comma 1, lettera m, del Decreto legislativo 152/06), a meno che non disposte nell'ambito dello stesso processo di validazione della relazione di riferimento.

- Infine non possono essere considerate sufficienti informazioni sullo stato del sottosuolo relative a sostanze non corrispondenti alle sostanze pericolose pertinenti.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il presente regolamento non introduce alcun nuovo onere economico o attività aggiuntiva per la pubblica amministrazione in generale e per le amministrazioni interessate.

Si rileva, di contro, che l'emanazione del provvedimento si rende opportuna per semplificare, con conseguente economia di risorse istruttorie, il compito delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali in merito alla validazione dei contenuti della relazione di riferimento, parte integrante della istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del Decreto legislativo 152/2006.